



TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA

e

CONSIGLIO NOTARILE DI PADOVA

**PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE AGLI AFFARI DI VOLONTARIA
GIURISDIZIONE (ART. 21 D.LGS. 149/2022) ED IN MATERIA DI ATTI SUCCESSORI**

Il Tribunale di Padova con sede in Padova, Via N. Tommaseo n. 55, in persona del Presidente *pro tempore* Dott.ssa Caterina Santinello

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova con sede in Padova, Via N. Tommaseo n. 55, in persona del Procuratore della Repubblica F.F. Dott.ssa Maria D'Arpa

il Consiglio Notarile di Padova con sede in Padova, Via G. Berchet n. 17, in persona del Presidente *pro tempore* Dott.ssa Amelia Cuomo

premesso che

- l'art. 21 del D. Lgs. 10 Ottobre 2022 n. 149 (c.d. Riforma Civile Cartabia) ha attribuito al Notaio la competenza – non esclusiva – a rilasciare *“Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante”*;
- la nuova competenza attribuita al notaio concorre con quella dell'Autorità Giudiziaria, rimettendo la legge alle parti interessate, nelle suddette ipotesi, la scelta di richiedere l'autorizzazione giudiziaria ovvero al *“notaio rogante”*;
- la normativa non modifica il sistema del reclamo e, dunque, la possibilità per le parti di provocare un controllo sull'operato del notaio dinanzi all'Autorità Giudiziaria in quanto al comma 5 dell'art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 viene stabilito che *“L'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale”*;
- tale autorizzazione richiede un coordinamento sia sul piano pratico-applicativo che su quello giurisdizionale-processuale fra il canale autorizzatorio giudiziale e quello notarile, pertanto, risulta opportuno definire le modalità di collaborazione tra il Tribunale, la Procura ed il Consiglio Notarile;
- il comma 4 dell'art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 prevede che l'autorizzazione sia *“comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale”*;
- la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia al fine di semplificare e velocizzare il flusso delle comunicazioni tra Tribunale e Notai ha reso possibile l'utilizzo del Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale (SICID) della volontaria giurisdizione;

- con circolare m_dg.DAG.07/03/2023.0052331.U il Ministero della Giustizia ha precisato che *“Facendo seguito alla circolare del 28/02/2023 diramata da questa Direzione generale (rif. prot. DAG n. 47079.U) sul tema in oggetto e a integrazione delle disposizioni già impartite, si comunica che il Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati ha attestato il pieno funzionamento dell'applicativo informatico, volto a consentire il deposito telematico nella cancelleria del Tribunale del provvedimento autorizzatorio reso dal notaio, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (rif. prot. DAG n. 49402.E del 02/03/2023). In particolare, nel menzionato provvedimento la DGSIA rappresenta che “il deposito telematico al Tribunale da parte dei Notai è stato attivato ed è funzionante sia per l'atto introduttivo che in corso di causa per il deposito dell'autorizzazione per la stipula di atti pubblici.” Rimane invariato il tema del PM, dove il canale di comunicazione da notaio a procura rimane cartaceo, come previsto dalla circolare del DAG”*
- la Procura della Repubblica di Padova preferisce che le suddette comunicazioni le siano trasmesse a mezzo pec;
- i Notai sono stati abilitati ad accedere ai fascicoli in consultazione, a provvedere al deposito telematico dell'autorizzazione, a ricevere comunicazioni dalla Cancelleria anche per aggiornamenti su eventuali reclami o revoche riguardanti le proprie autorizzazioni depositate;
- risulta opportuno definire le modalità di collaborazione tra il Tribunale ed il Consiglio Notarile anche con riferimento agli atti successori (rinuncia all'eredità, accettazione con beneficio d'inventario).

Tutto ciò premesso

convengono quanto segue

Paragrafo 1 – Autorizzazioni ex art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149

Visione del fascicolo: le richieste di visibilità dei fascicoli daranno la possibilità di visionare integralmente il fascicolo richiesto (anche dell'eventuale reclamo) per almeno trenta giorni dall'ottenimento della visibilità, per tutti i subprocedimenti (ove presenti), termine eventualmente prorogabile per ulteriori trenta giorni su formale richiesta del notaio sempre tramite Consolle Notaio.

Deve escludersi, invece, una visibilità estesa anche a fascicoli relativi a procedure per le quali il notaio sia comunque interessato, ma non abbia ricevuto un incarico ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149.

La Cancelleria darà corso alla visibilità richiesta dal Notaio senza necessità di autorizzazione da parte del Giudice.

*

Comunicazione dell'autorizzazione: la comunicazione dell'autorizzazione è esente dal contributo unificato e dai diritti forfettari come da Circolare m_dg.DAG.02/05/2023.0092888.U del 02/05/2023 che riporta:

“Ciò posto, dal momento che l'autorizzazione resa dal notaio non configura un provvedimento di natura giurisdizionale, l'ufficio giudiziario, allorché riceve la comunicazione dell'autorizzazione concessa dal notaio e prevista dall'art. 21, comma 4, del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.149, non è tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato; per le medesime ragioni, non si ritiene esigibile l'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo Testo Unico.

Infine, considerato che il legislatore ha inteso assoggettare l'autorizzazione del notaio al medesimo regime di impugnazione dell'autorizzazione concessa dal giudice, il rimedio impugnatorio applicabile è il reclamo camerale di cui all'art.739 c.p.c..

In merito al regime fiscale di tale impugnazione, la stessa deve ritenersi soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall'art.13 cit., comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge.

Resta dovuto, in mancanza di espressa esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all'art. 30 D.P.R. 115/2002 e dei diritti di copia."

L'imposta di bollo dell'autorizzazione ex art. 21 D. Lgs 10 ottobre 2022 n. 149 deve ritenersi assorbita dal bollo forfettario assolto in sede di registrazione dell'atto notatile (Studio CNN n. 21-2023/T, che riprende le conclusioni del precedente Studio CNN n. 88-2018/T).

L'autorizzazione deve essere inviata su supporto informatico ai sensi dell'art. 23 bis comma 1 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82:

- a mezzo PEC alla Procura della Repubblica (PEC DEDICATA civile.procura.padova@giustiziacert.it), unitamente a:

** l'istanza e/o richiesta della parte formalizzata al Notaio, unitamente a copia dell'incarico professionale rilasciato al notaio stesso per l'atto da stipulare;

** la perizia di stima del bene per tutti gli atti dispositivi di beni, se ritenuta opportuna dal Notaio, che potrà, in alternativa, servirsi di ulteriori elementi come ad esempio in tutti quei casi in cui i beni oggetto di valutazione abbiano un prezzo di listino (si pensi a strumenti finanziari quotati, a monete d'oro, a lingotti d'oro o d'argento) ovvero in cui l'esiguità del valore della prestazione e la presenza di elementi diversi dalla relazione da cui poter desumere con ragionevole convincimento il valore;

** documentazione attestante ulteriore attività istruttoria eventualmente compiuta;

- a mezzo *Consolle Notaio* al Tribunale, unitamente a:

** l'istanza e/o richiesta della parte formalizzata al Notaio, unitamente a copia dell'incarico professionale rilasciato al notaio stesso per l'atto da stipulare;

** la perizia di stima del bene per tutti gli atti dispositivi di beni, se ritenuta opportuna dal Notaio, che potrà, in alternativa, servirsi di ulteriori elementi come ad esempio in tutti quei casi in cui i beni oggetto di valutazione abbiano un prezzo di listino (si pensi a strumenti finanziari quotati, a monete d'oro, a lingotti d'oro o d'argento) ovvero in cui l'esiguità del valore della prestazione e la presenza di elementi diversi dalla relazione da cui poter desumere con ragionevole convincimento il valore;

** documentazione attestante ulteriore attività istruttoria eventualmente compiuta;

** il *file* della busta inviata a mezzo PEC con i dati di invio, accettazione e consegna della comunicazione inviata alla Procura della Repubblica, come "allegato generico" (ne consegue che il Notaio dovrà necessariamente prima inviare la comunicazione alla Procura e poi effettuare il deposito telematico al Tribunale);

W



W

** il riscontro dell'avvenuta comunicazione eseguita alle altre eventuali "parti interessate" al reclamo come prescritto dalla normativa. Il riscontro dell'avvenuta comunicazione è necessario per consentire alla Cancelleria di effettuare le dovute verifiche, ove richiesta, sulla presentazione o meno di un reclamo oltre che da parte del P.M. anche da parte di altri eventuali soggetti interessati e legittimati dalla legge all'impugnazione.

La Cancelleria, compatibilmente con le risorse disponibili, tratterà telematicamente l'autorizzazione entro tre giorni lavorativi successivi al deposito, salvo urgenze segnalate ed effettive. Il sistema SICID, al momento della lavorazione dell'autorizzazione, prevede automaticamente la comunicazione al PM tramite SICID e conseguentemente al Notaio interessato arriverà comunicazione dell'automatica trasmissione dell'atto al PM da parte della Cancelleria della Volontaria Giurisdizione. Tale automatismo del sistema, tuttavia, non esonera il Notaio dal compiere la comunicazione al PM in quanto solo a quest'ultima dovrà farsi riferimento per il computo dei 20 giorni ai fini dell'efficacia dell'autorizzazione.

Sul presupposto che il comma 6 dell'art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 prevede che le suddette autorizzazioni "*possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal Giudice tutelare*" si è posto il problema se il fascicolo, una volta iscritto a ruolo, debba essere o meno messo in visione al Giudice tutelare o se quest'ultimo debba emettere il parere di cui all'art. 747 c.p.c. oppure, proprio per le ipotesi di cui all'art. 747 c.p.c., se il Notaio debba o meno acquisire il previo parere del Giudice tutelare prima di redigere e depositare l'autorizzazione di cui all'art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149.

Si ritiene, in conformità del resto al disposto dell'art. 21, comma 6, in oggetto che la modifica o revoca dell'autorizzazione da parte del Giudice tutelare possa avvenire anche d'ufficio.

Le autorizzazioni che vengono comunicate al Tribunale saranno messe dalla Cancelleria in visione al giudice e precisamente:

- * nell'ipotesi di autorizzazioni riconducibili a fattispecie di cui all'art. 374 c.c. al Giudice tutelare;
 - * nell'ipotesi di autorizzazioni relative a procedure di ADS, Tutele e Curatele al Giudice già assegnatario del fascicolo dell'amministrazione, della tutela o della curatela, aprendo in tal modo un sub procedimento;
 - * nelle ipotesi di autorizzazioni riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 747, comma 2, c.p.c. al Giudice tutelare secondo la tabella.
- Si esclude che, in ipotesi di autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 di cui all'art. 747, comma 2, c.p.c., debba essere preventivamente acquisito il parere del Giudice tutelare in quanto tale autorizzazione va a sostituire sia l'autorizzazione del Tribunale che il preventivo parere del Giudice tutelare.
- A discrezione del Giudice tutelare se emettere o meno un visto o emettere qualsiasi altro provvedimento.
- Al notaio non compete alcun obbligo di comunicazione o richiesta di parere al Giudice tutelare.

Diniego dell'autorizzazione: il notaio dovrà rilasciare un provvedimento scritto anche in caso di diniego, che dovrà essere comunicato agli aventi diritto, così da consentire l'eventuale reclamo.

*

Curatore speciale: si esclude la possibilità di nomina di un curatore speciale da parte del Notaio in caso di conflitto di interessi in atti autorizzativi che vedono la partecipazione di un incapace.

*

W



es

Reclamo e/o provvedimento di modifica e/o di revoca del Giudice Tutelare: nell'ipotesi in cui sia proposto reclamo da parte del P.M. o delle altre parti interessate ovvero nell'ipotesi in cui sia emesso dal Giudice Tutelare un provvedimento di modifica o revoca dell'autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la Cancelleria provvederà ad inviare una comunicazione al Notaio autorizzante entro cinque giorni lavorativi.

*

Certificato di non reclamo: con riferimento alle autorizzazioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, le Schede ministeriali FN163 e FN164 prevedono tale possibilità:

"Il notaio, una volta depositata l'autorizzazione, pur avendo pieno accesso al fascicolo, può avere la necessità di monitorare in maniera ancor più mirata e puntuale il flusso di eventuali impugnazioni o provvedimenti del Giudice Tutelare: è stato pertanto implementato uno specifico evento RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI O IMPUGNAZIONI che consente al professionista, tramite il deposito di un atto.xsd istanza generica da associare – al momento dell'accettazione – al predetto nuovo evento, di chiedere direttamente alla cancelleria circa l'eventuale deposito di modifiche o revoche da parte del GT nonché proposizione di reclami."

"La cancelleria può inviare la comunicazione di risposta direttamente dall'evento di reclamo o dell'eventuale provvedimento di modifica o revoca del GT se questi ha già provveduto. Se invece non vi siano né reclamo né provvedimenti sul punto da parte del GT può inviare il riscontro al notaio tramite biglietto di cancelleria con l'evento ANNOTAZIONE nel cui campo testo, che viene poi trascritto nella comunicazione, scriverà che non vi sono - ancora - depositi in tal senso"

Monitoraggio: si concorda l'invio periodico (ogni 60 giorni) al CND delle comunicazioni (e di eventuali reclami di parte e del PM) e dei depositi intervenuti nei primi dodici mesi, con segnalazione delle anomalie e dei suggerimenti/richieste; il tutto in forma anonima, al solo fine di monitorare i flussi ed uniformare la prassi notarile alle esigenze della cancelleria (in attesa di specifiche indicazioni del CNN in merito).

*

Paragrafo 2 – Atti successori ed altro

Deposito di accettazione di eredità beneficiarie, inventari e rinunce all'eredità: il deposito verrà eseguito in via telematica senza necessità di foglio di presentazione o NIR sostituite dal codice oggetto.

*

Deposito di pubblicazioni di testamento olografo e simili: allo stato ed in attesa di future modifiche e/o indicazioni ministeriali, non si ritiene ammissibile il deposito telematico, in quanto i testamenti non rientrano tra gli atti da inserire nel registro delle successioni.

*

Presentazione di ricorsi di VG (art. 1 L.N.): è possibile continuare a percorrere la strada alternativa all'autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, presentando apposito ricorso e (salvo esenzione di legge) con pagamento telematico tramite solo PagoPa su Pst Giustizia del contributo unificato e dei diritti forfettari, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, come precedentemente fatto.

W



MS

Note conclusive

In caso di modifiche legislative o di indicazioni ministeriali ovvero di adozione di diversa prassi anche giurisprudenziale, le parti si impegnano nel minor tempo possibile ad aggiornare il presente Protocollo, che rimarrà comunque valido ed efficace tra le stesse fino ad espressa formale revoca.


Il presente Protocollo viene depositato presso la segreteria della Presidenza del Tribunale e della Procura della Repubblica e verrà pubblicato sul sito del Tribunale di Padova.

Nessun onere finanziario resta a carico del Tribunale e della Procura della Repubblica per l'esecuzione del presente protocollo.

Padova, 25/10/2023

Il Presidente del Tribunale

Dott.ssa Caterina Santinello



Il Procuratore della Repubblica F.F.

Dott.ssa Maria D'Arpa



Il Presidente del Consiglio Notarile di Padova

Dott.ssa Amelia Cuomo

